

informaziende

> **Legge di Bilancio 2024: tutte le novità...**

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale n. 303/2023, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2024, che contiene alcune novità in tema di lavoro, previdenza e fisco.

Il provvedimento, che regola la parte di interesse per imprese e dipendenti nell'articolo 1, composto da 561 commi, è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2024. Di seguito verranno trattate le principali disposizioni di natura lavoristica e previdenziale/fiscale che avranno impatto sulle aziende e sui lavoratori.

> **... premi di risultato: confermata la tassazione al 5%...**

Per i premi di risultato erogati nell'anno 2024, il comma 18 riduce dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, in presenza dei diversi requisiti di legge.

L'agevolazione si applica su premi di risultato, di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione e in presenza di un periodo di tempo congruo entro il quale devono essere raggiunti i sopra citati obiettivi.

Si ricorda, infine, che i premi di risultato devono essere contenuti in verbali sottoscritti con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verbali che devono essere depositati telematicamente entro i 30 giorni successivi dalla

sottoscrizione sul sito del Ministero del lavoro.

... fringe benefit e rimborsi: incrementate le esenzioni... <

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, i commi 16 e 17 elevano a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione contributiva e fiscale:

- del valore dei fringe benefit sotto forma, a titolo esemplificativo, di voucher o buoni;
- delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
 - delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale;
 - delle spese per l'affitto della prima casa;
 - degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

... esonero contributivo 6% e 7%: proroga per il 2024... <

L'art. 1, comma 15, prevede, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, un esonero (escluso il rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, pari a:

- 6%, se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
- 7%, se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

> ... turismo: proroga della detassazione di notturno e straordinario festivo...

Con i commi da 21 a 25, si proroga per il settore turismo, nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2024, il trattamento integrativo speciale esente sotto il profilo fiscale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario festivo, ai lavoratori dipendenti titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023 e l'azienda recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione sul modello F24.

> ... compensazioni INPS e INAIL: restrizioni per il modello F24...

I commi da 95 a 97 introducono alcune modifiche alla disciplina della compensazione tramite modello F24.

Con effetto dal 1° luglio 2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, sarà esclusa la facoltà di compensazione tramite modello F24.

Viene poi introdotto l'obbligo, per imprese e intermediari, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate in presenza di compensazione di crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi

importo maturati a titolo di contributi INPS, potrà essere effettuata a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile di invio del flusso UniEmens o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, o dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

... pensioni: novità per APE sociale, Quota 103 e Opzione donna... <

Il comma 124 modifica per i lavoratori, il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.

Il comma 126 reintroduce la cd. "pace contributiva", secondo la quale i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono riscattare periodi privi di contribuzione, in presenza di particolari condizioni identificate dall'INPS.

Il comma 135 interviene in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Con il comma 136 viene prorogata, per tutto il 2024, l'APE sociale, con incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

Si conferma poi, per tutto il 2024, la misura "Opzione donna", con un aumento di un anno - da 60 a 61 anni - del requisito anagrafico.

Si riconosce infine, anche per il 2024, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con "Quota 103", con alcune penalizzazioni per chi matura i requisiti nel corso del 2024.

... congedo parentale: due mesi di maggiorazione... <

Con il comma 179 si modificano le regole di fruizione del congedo parentale.

In particolare, viene disposto che, per il solo anno 2024, i periodi di congedo parentale fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo di maternità/paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all'80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.

Dal 2025, la misura dell'indennità sarà, strutturalmente, pari all'80% per il primo mese e al 60% per il secondo, mentre i successivi periodi di congedo, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi teorici totali (comprensivi dei predetti 2 mesi).

> ... lavoratrici madri: decontribuzione fino al 2026...

Con il comma 181, per il periodo gennaio 2024 - dicembre 2026, viene riconosciuto un esonero totale della quota di contribuzione IVS a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

Limitatamente all'anno 2024, lo stesso esonero totale IVS spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al compimento del decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

L'esonero contributivo, che sarà riconosciuto nel limite massimo di 3.000 euro all'anno ed è escluso per le lavoratrici domestiche, dovrà essere regolamentato da circolare INPS per poter essere applicato dalle aziende.

> ... donne vittime di violenza e sgravio contributivo...

A sostegno delle donne vittime di violenza, i commi da 191 a 193, riconoscono uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo Reddito di libertà.

Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo

di importo di 8.000 euro annui e per la durata di:

- 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato;
- 12 mesi se l'assunzione è a termine;
- 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Riforma fiscale: revisione di scaglioni e detrazioni <

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 303/2023 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, è entrato in vigore il primo modulo della riforma fiscale che dispone, per l'anno 2024, una modifica al regime di tassazione dei redditi medio bassi.

In termini operativi, per l'anno 2024, l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Viene inoltre previsto l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato fino a 15.000 euro e viene disposta una riduzione a 260 euro della detrazione spettante per alcune tipologie di oneri sostenuti da soggetti con redditi superiori a 50.000 euro.

Fiscalità internazionale: modifiche per residenza e impatriati <

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 301/2023 del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, è stata data attuazione alla riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, con particolare riferimento, per le materie di interesse lavoristico, alla revisione della normativa in tema di residenza fiscale e di regime dei cd. "impatriati".

Intervenendo sull'art. 2, comma 2 del DPR n. 917/1986, l'art. 1 del decreto dispone che "ai fini delle imposte sui redditi si considerano

residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Le novità apportate in tema di residenza fiscale riguardano essenzialmente l'introduzione della “frazione di giorno” per il computo della durata della residenza e del concetto di “presenti sul territorio”, la modifica della definizione di domicilio fiscale e l'introduzione di una presunzione relativa di residenza.

Con riferimento agli “impatriati”, è stata introdotta dall'articolo 5 una nuova disciplina, per i redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotti in Italia da lavoratori che abbiano trasferito la residenza nel territorio dello Stato dal 1° gennaio 2024, ai sensi della quale sono imponibili IRPEF, limitatamente al 50% del loro ammontare ed entro il limite

annuo di 600.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 5 anni;
- b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento (tale periodo si eleva a 6 o 7 anni in caso di distacco infragruppo);
- c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il nuovo regime si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4 periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno 4 anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

La percentuale di esenzione si eleva al 60% in presenza di figlio minore residente in Italia.

> Distacco transnazionale: semplificazione degli adempimenti

L'INL, con nota 20 dicembre 2023, n. 2401, ha fornito chiarimenti in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai prestatori di servizi esteri in caso di distacco transnazionale di proprio personale nel territorio del nostro Stato.

Oggetto della semplificazione è la disposizione secondo cui, in costanza di distacco e nel termine dei due anni successivi alla sua cessazione, l'impresa distaccante è tenuta a: 1) conservare la documentazione in lingua italiana relativa al distacco (a titolo

esemplificativo contratto individuale, libro unico del lavoro e altri documenti); 2) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.

In un'ottica di semplificazione, per quanto concerne la conservazione della documentazione, l'onere deve intendersi assolto ogni qual volta la stessa sia esibita a richiesta del personale ispettivo, senza necessità di conservazione in loco, mentre relativamente al secondo aspetto, viene previsto che è sufficiente la mera domiciliazione in Italia del referente designato (con elezione di domicilio nel territorio nazionale) e non anche la presenza fisica in Italia.

> Parità di genere: istruzioni per l'esonero anno 2023

L'Istituto, con messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614, ha reso disponibili le indicazioni in tema di fruizione dell'esonero previsto per le aziende in possesso della certificazione della parità di genere conseguita nell'anno 2023.

In termini operativi, è previsto un esonero pari all'1% dei contributi INPS c/ditta, nel limite di 50.000 euro annuo, fruibile dalle aziende in possesso della certificazione di parità di genere rilasciata da appositi Organismi accreditati.

Con il messaggio in commento, per la fruizione degli sgravi relativi alla certificazione conseguita entro il 31 dicembre 2023, le domande telematiche di accesso all'esonero dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile 2024.

> Beneficiari Assegno di inclusione: condizioni per lo sgravio

L'Istituto, con circolare 29 dicembre 2023, n. 111, fornisce i primi chiarimenti in merito allo sgravio per l'assunzione di soggetti beneficiari di Assegno di inclusione – ADI - e di Supporto per la formazione e il lavoro – SFL -, misure, introdotte dal DL n. 48/2023, che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza.

Il nuovo sgravio riguarda i datori di lavoro che assumono, dal 1° gennaio 2024, soggetti beneficiari di ADI e di SDL. L'incentivo è pari al 100% dei contributi INPS c/ditta per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, e per le assunzioni con contratto di apprendistato, per un periodo di 12 mesi, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui. L'esonero è riconosciuto anche per trasformazioni a tempo determinato di contratti a termine, nel limite massimo di 24 mesi (sommando i 12 ipotetici del rapporto a termine e 12 ulteriori per la trasformazione).

L'incentivo è pari al 50% dei contributi INPS

c/ditta per le assunzioni a tempo determinato/stagionale, pieno o parziale, per un periodo di 12 mesi, nel limite massimo di importo di 4.000 euro annui.

La circolare passa poi in rassegna le condizioni generali di accesso allo sgravio, individuate dal D.Lgs. n. 150/2015, e le condizioni specifiche, che si ricollegano alla particolare condizione di beneficiari di ADI e SFL, sia in relazione ai requisiti sanciti per tali misure, sia con riguardo al divieto di licenziamento nei due anni successivi all'instaurazione del rapporto, a pena di decadenza totale dall'incentivo.

Decontribuzione Sud: proroga al 30 giugno 2024 <

L'Istituto, con messaggio 28 dicembre 2023, n. 4695, ha recepito la proroga al prossimo 30 giugno 2024 della possibilità per le aziende con sede in Meridione di fruire dello sgravio Decontribuzione sud, visto l'intervenuto rifinanziamento ad opera della Commissione Europea.

Il messaggio passa in rassegna la fisionomia e l'assetto della misura, che prevede un décalage dell'abbattimento dell'aliquota contributiva, pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, al 20% per le annualità tra il 2026 e 2027, per giungere infine al 10% per il 2028 e 2029.

Per la fruizione dello sgravio in periodi dal 1° luglio 2024 in poi, dovrà intervenire nuovamente l'Unione europea e l'Istituto si impegna a comunicare tale intervento via messaggio.

Ammortizzatori sociali: novità 2024 <

L'Istituto, con circolare 5 gennaio 2024, n. 5, riepiloga le principali misure in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto per l'anno 2024, secondo le previsioni della legge n. 213/2023 - Legge di Bilancio 2024.

La circolare passa in rassegna le varie tipologie di sostegno al reddito in costanza di rapporto, nonché le misure a sostegno della famiglia.

Di interesse per le aziende, vengono commentati i provvedimenti di proroga dei trattamenti di integrazione salariale ad hoc tra i quali quelli a favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e a favore di lavoratori sospesi o collocati ad orario ridotto perché alle dipendenze di aziende confiscate o sequestrate. Sono inoltre forniti chiarimenti in merito all'estensione delle integrazioni salariali a favore di datori di lavoro prossimi alla cessazione dell'attività, nonché per le realtà aventi rilevanza strategica, anche su scala regionale.

saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024, con la corresponsione degli eventuali arretrati.

Pensioni e prestazioni: importi anno 2024 <

L'Istituto, con circolare 2 gennaio 2024, n. 1, rende disponibili le novità in merito ai trattamenti pensionistici e alle prestazioni assistenziali erogate nel corso dell'anno 2024. Sotto il profilo operativo, vengono analizzate le rivalutazioni dei vari trattamenti previdenziali, gli indici di rivalutazione e le modalità di incremento delle pensioni minime.

> AUU: continuità ultra-annuale delle istanze

L'Istituto, con messaggio 2 gennaio 2024, n. 15, conferma, come già avvenuto lo scorso anno, la continuità della validità delle domande in stato "Accolta", già presentate per beneficiare dell'Assegno unico e universale – AUU – per coloro che abbiano già provveduto all'inoltro dell'istanza negli anni precedenti, fermo restando l'obbligo, per i percettori, di comunicare eventuali variazioni nel frattempo intervenute.

Pertanto, per l'annualità 2024, si comunica che non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno Unico Universale, fermo restando che l'istanza già trasmessa all'Istituto non si trovi nello stato "Decaduta", "Revocata", "Rinunciata" o "Respinta".

Sotto il profilo operativo, l'Istituto precisa che ai fini della determinazione dell'importo della prestazione, che è commisurata all'ISEE, è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU - per il 2024 (in assenza di ISEE, l'importo dell'AUU sarà calcolato secondo i valori minimi). Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi dell'AUU

Assegno di inclusione: primi chiarimenti INPS <

L'Istituto, con circolare 16 dicembre 2023, n. 105, fornisce i primi chiarimenti in merito all'Assegno di inclusione, istituito dal D.L. n. 48/2023 e fruibile a partire dal 1° gennaio 2024.

In termini operativi, vengono chiarite le modalità di accesso e di fruizione della nuova misura che sostituisce il reddito di cittadinanza.

Si ricorda che è stato istituito uno sgravio per le aziende che assumono percettori dell'Assegno di inclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Lavoro sportivo e gestione della malattia <

L'Istituto, con messaggio 24 novembre 2023, n. 4182, fornisce chiarimenti in merito alla gestione ed alla contribuzione correlata alla copertura degli eventi di malattia alla luce della riforma del lavoro sportivo operata dal D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, l'Istituto individua le modalità di copertura degli eventi di malattia e i relativi connessi aspetti gestionali.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

AUTOSCUOLE	Erogazione della decima rata - delle dieci mensili previste - di arretrati, come disposto dal verbale di accordo del 14 Marzo 2023, a copertura del periodo 01/01/2021 - 28/02/2023.
CARTA - Aziende industriali	Trattamento di garanzia Quadri
CREDITO	Minimi retributivi.
DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME	<ul style="list-style-type: none"> • Minimi tabellari; • Superminimo contrattuale, prima tranche - delle tre previste - di aumento contrattuale, di importo pari a Euro 150,00, a titolo di "Superminimo contrattuale".
DIRIGENTI IMPRESE DI AUTOTRASPORTO	Minimi tabellari.
DIRIGENTI INDUSTRIA	Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia: verificare il rispetto dell'importo secondo CCNL
DIRIGENTI TERZIARIO	Minimi tabellari.
FORMAZIONE PROFESSIONALE	Welfare aziendale.
GRAFICI EDITORIALI Aziende industriali	Assistenza sanitaria integrativa
IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	Lavoro a tempo determinato
LAVANDERIE Aziende industriali	<ul style="list-style-type: none"> • Elemento perequativo; • Minimi retributivi, per le sole Aziende del settore sanitario.
METALMECCANICI Piccola e media industria (CONFAPI)	Welfare contrattuale.
ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI	Minimi retributivi.
SCUOLE PRIVATE MATERNE (FISM)	Welfare contrattuale.
SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE - AGIDAE	Minimi retributivi.
SERVIZI ASSISTENZIALI - ANASTE/CONFSAI	Erogazione di una somma - di importo pari a Euro 300,00 -, a titolo di Una Tantum, a copertura del periodo 01/01/2020 - 27/12/2022 ai lavoratori in forza nel periodo 01/01/2020 - 31/12/2022, da corrispondersi nel periodo 01/01/2023 - 28/02/2024 in 15 rate mensili.



**CONFINDUSTRIA
GENOVA**
Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845




**ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA**

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563




**Centro Formazione eDotto
Parodi School**

Formazione a costo zero:
chiedici come ottenere il contributo
riservato alla tua azienda!

Via Martiri della Libertà, 303r
Campomorone - 16014 GENOVA

Claudio Favafabbri: 340 810 3345
Alessandra Romano: 340 598 8041



Comsas s.r.l.

Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello
Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti
(rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su
mobile).
Software applicativi: presenze, work flow,
trasferte, note spese, timesheet, human
resources.

**Preventivi, analisi delle configurazioni,
installazione ed assistenza diretta al cliente.**

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



ASSINDATCOLF ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORE DI LAVORO DOMESTICO


Competenti noi, senza problemi voi

Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico
Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 -
www.assindatcolf.it



**PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.**

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



JOBLAB COMSAS SRL - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO
Joblab Comsas Srl STP è una Società tra Professionisti che si occupa dell'attività di
elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e
assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.
L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in
Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott.ssa Rosanna Iacovera

dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Stefano Dagnino
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola

dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott.ssa Chiara Panealbo
dott. Matteo Puppo
dott.ssa Suarda Marini

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**